



COMUNE DI FABRO
(Prov. di Terni)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.03.2007
Modificato con delibera di C.C. n. 2 del 04.02.2008
Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 27.03.2008

INDICE SOMMARIO

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

- Art. 1 – Aree possedute da coltivatori diretti**
- Art. 2 – Valore delle aree fabbricabili**
- Art. 3 – Diversificazione delle aliquote**
- Art. 4 – Particolare disciplina dell'abitazione principale**
- Art. 5 – Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali**
- Art. 6 – Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati**
- Art. 7 – Versamenti**
- Art. 8 – Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili**
- Art. 9 – Dichiarazioni**
- Art. 10 – Accertamenti**
- Art. 11 – Attività di controllo**
- Art. 12 – Ravvedimento**
- Art. 13 – Soggetto passivo**
- Art. 14 – Versamenti e rimborsi di modesta entità**
- Art. 15 – Determinazione della misura annua degli interessi sui mancati o ritardati versamenti e sui rimborsi**
- Art. 16 – Compensazione di somme a credito con quelle dovute per tributi**
- Art. 17 – Accollo del debito tributario**
- Art. 18 – Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento all'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della L. 30.12.2004, n. 311**
- Art. 19 – Rateazione**
- Art. 20 – Norme abrogate**
- Art. 21 – Pubblicità del regolamento e degli atti**
- Art. 22 – Casi non previsti dal presente regolamento**
- Art. 23 – Rinvio dinamico**
- Art. 24 – Tutela dei dati personali**
- Art. 25 – Rinvio ad altre disposizioni**
- Art. 26 – Variazioni del regolamento**
- Art. 27 – Individuazione della unità organizzativa**
- Art. 28 – Termine per la conclusione dei procedimenti**
- Art. 29 – Entrata in vigore**

Articolo 1
Aree possedute da coltivatori diretti

- 1) Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
- 2) Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con lavoro proprio o di persone della sua famiglia con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
- 3) Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al 50,1% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Articolo 2
Valore delle aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) La Giunta Comunale può determinare, per ciascun anno, il valore delle aree edificabili. In questo caso è precluso al comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.
- 3) Il valore stabilito dalla Giunta vale soltanto per l'anno interessato. Qualora per gli anni successivi la Giunta non stabilisca alcun valore, l'Ufficio Tributi procederà all'accertamento unicamente sulla base del valore venale di cui al comma 1).

Articolo 3
Diversificazione delle aliquote

- 1) L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:
 - a) immobili diversi dalle abitazioni;
 - b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
 - c) alloggi non locati;
 - d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
 - e) per le abitazioni principali;
 - f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.
- 2) L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

- 3) L'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Articolo 4 **Particolare disciplina dell'abitazione principale**

- 1) Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:
- a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) nel limite di tre immobili, appartenenti alle cat. catastali C/6, C/2 o C/7, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, oppure ubicate in fabbricati vicini all'abitazione, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
 - b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 3° grado o collaterale entro il 2° grado, e da questi utilizzata come abitazione principale; l'agevolazione è estesa anche agli affini di pari grado purché coabitanti con il parente avente diritto. L'agevolazione non può essere utilizzata per la casa data in uso gratuito al coniuge;
Il contribuente può usufruire, oltre che dell'aliquota agevolata, anche della detrazione per la prima casa di abitazione prevista dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, sia pure in aggiunta a quella già usufruita per la propria abitazione di residenza;
Nel caso di più comproprietari aventi diritto all'agevolazione, la detrazione spetta per intero al comproprietario che usa l'immobile come abitazione principale. L'eventuale detrazione in eccedenza può essere usufruita dagli altri comproprietari in parti uguali.
Questa agevolazione può essere utilizzata solo una volta, tranne nel caso di abitazioni date in uso gratuito ai figli. Per altri immobili aventi diritto si può usufruire soltanto dell'aliquota ridotta qualora prevista.
 - c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né concessa in uso ad altro titolo e che sia stata la residenza anagrafica dell'interessato fino al trasferimento presso la struttura di ricovero, con diritto all'aliquota agevolata ed alla detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992;
 - d) Le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c) spettano soltanto a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, redatta preferibilmente sui moduli predisposti dall'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di imposta interessato. Dopo il primo anno la dichiarazione deve essere presentata soltanto in caso di variazioni.
 - e) Le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c) possono essere concesse anche in caso di mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cui al punto d) se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- (1) Il proprietario o usufruttuario dell'immobile deve presentare apposita dichiarazione da dove risulti la concessione ad uso gratuito dell'immobile stesso per gli anni interessati;
 - (2) L'I.C.I deve essere stata regolarmente pagata negli anni di competenza, non a seguito di ravvedimento, con l'applicazione delle agevolazioni previste dai punti b) o c);
 - (3) Per l'agevolazione prevista dal punto b) l'utilizzatore deve avere avuto la residenza anagrafica nell'immobile negli anni oggetto della dichiarazione;
 - (4) Per l'agevolazione prevista dal punto c) il proprietario/usufruttuario deve avere avuto la residenza anagrafica presso la struttura di ricovero negli anni oggetto della dichiarazione;
- f) In nessun caso si dà luogo a rimborsi di somme versate senza l'applicazione delle agevolazioni spettanti ai sensi del precedente comma e).

Articolo 5

Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali

- 1) Oltre i casi previsti dalla legge l'esenzione si applica anche:
 - a) per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali;
 - b) per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 6

Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

- 1) Si considerano inagibili o inabitabili, ai fini della riduzione alla metà dell'imposta, i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
 - a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
 - c) della copertura;
 - d) delle scale;
- 2) Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio. L'agevolazione potrà essere concessa a seguito di sopralluogo di verifica, con decorrenza dalla data della domanda, a meno che dalla documentazione presentata e dal sopralluogo risulti evidente, oltre ogni dubbio, che lo stato di fatiscenza sia preesistente. In nessun caso si effettuano rimborsi di imposta pagata prima della presentazione della dichiarazione.

Articolo 7 **Versamenti**

- 1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- 2) Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.
- 3) L'imposta dovuta può essere corrisposta indifferentemente con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune;
 - b) mediante modello F24.
- 4) Gli importi da versare dovranno essere arrotondati all'euro per difetto fino a 49 centesimi e all'euro per eccesso da 50 centesimi in su.

Articolo 8 **Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili**

- 1) Il contribuente può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i cinque anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
 - a) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
 - b) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività;
 - c) la modifica non deve essere stata chiesta dall'avente diritto al rimborso;
- 2) Nel caso in cui, con strumenti urbanistici successivi, l'area divenisse nuovamente edificabile a seguito di richiesta del contribuente, questi dovrà restituire i rimborsi percepiti con gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 9 **Dichiarazioni** **(modificato con delibera di G.M. n. 2 del 04.02.2008)**

- 1) Fino all'entrata a regime del comma 53 dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti passivi devono denunciare entro i termini di legge, ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
- 2) Resta in ogni caso l'obbligo alla presentazione della sopra detta denuncia per tutti coloro che invocano una riduzione o esenzione dall'imposta (ad esempio per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, per i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, per le aree edificabili utilizzate ad uso agricolo ecc.) e per le fattispecie per le quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-BIS del D. Lgs. 463/1997. Le denunce sono soggette a verifica e l'onere della prova è a carico del contribuente.
- 3) In caso di omissione, incompletezza o infedeltà della denuncia e/o in caso di omesso/insufficiente versamento si applicheranno le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 10 **Accertamenti**

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta e/o di omessa o infedele denuncia, laddove questa è prevista, il comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 2) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta e/o di omessa o infedele comunicazione, laddove questa è prevista, il comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 3) Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 11 **Attività di controllo**

- 1) L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a) con utilizzazione diretta della struttura comunale;
 - b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna.
- 2) In relazione al disposto dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nell'apposito fondo del salario accessorio confluiranno annualmente la percentuale del 2% del maggior gettito accertato (con esclusione di sanzioni ed interessi) e/o riscosso a seguito di attività effettuate dall'ufficio, nel caso in cui il controllo venga effettuato direttamente dalla struttura comunale e dell'1% nel caso in cui il controllo venga effettuato da ditta esterna. Il fondo, destinato alla corresponsione del compenso incentivante al personale addetto, verrà ripartito annualmente dal responsabile del servizio personale sentito il funzionario responsabile.
- 3) La liquidazione dei compensi incentivanti sarà effettuata entro trenta giorni dalla ripartizione.
- 4) La Giunta comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 12 **Ravvedimento**

- 1) La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto del minimo nei casi di omissioni o di errori anche incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata

- c) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione della presentazione della comunicazione di cui all'art. 9, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a sessanta giorni.
- d) Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione e dall'errore.
- e) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 13 **Soggetto passivo**

- 1) Ad integrazione dell'art. 3 del D. Lgs. 30.1.1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Articolo 14 **Versamenti e rimborsi di modesta entità**

- 1) Non si fa luogo al versamento ordinario dell'imposta se l'importo annuo dovuto è inferiore o uguale a € 12,00;
- 2) Non si procede all'emissione di accertamenti per importi complessivi, compresi sanzioni ed interessi, uguali o inferiori ad € 12,00;
- 3) Analogamente non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute per importi complessivi inferiori ad € 12,00.
- 4) Per importi superiori l'imposta è dovuta per l'intero ammontare.

Articolo 15 **Determinazione della misura annua degli interessi sui mancati o ritardati versamenti e sui rimborsi**

- 1) Sugli importi dovuti per imposta non versata o versata in ritardo gli interessi sono applicati in ragione annua, nella misura di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 16 **Compensazione di somme a credito con quelle dovute per tributi**

- 1) E' consentita ai contribuenti la compensazione del credito ICI maturato con il debito maturato per ICI o TARSU.
 - a) Per ottenere la compensazione il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta sul modello predisposto dal Comune, dalla quale risultino:

- b) I tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare distintamente per ogni singolo tributo;
 - c) I tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
- 2) La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
 - 3) La compensazione dell'ICI con la TARSU sarà possibile soltanto fino a che la riscossione di entrambi i tributi sarà di competenza dell'Ente.

Articolo 17
Accollo del debito tributario

- 1) E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tal fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli predisposti dal Comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo dei quali si assume l'accollo e l'importo esatto del debito di cui viene assunto l'accollo.
- 2) L'accollo non comporta liberazione del contribuente originario.

Articolo 18
Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento all'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della L. 30.12.2004, n. 311

- 1) Ai fini dell'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge 30.12.2004, n. 311 si prevede un regime agevolativo per i soggetti passivi d'imposta titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta del comune ai sensi del sopra detto comma 336, e comunque non oltre il termine che verrà stabilito con atto di Giunta Comunale (così modificato con delibera di c.c. N. 50 del 30.08.2007) , provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando, a pena di decadenza dall'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
- 2) Questi soggetti possono sanare la loro posizione contributiva ai fini ICI con il versamento di cinque annualità d'imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di effettivo utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi.
Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.
- 3) Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accatastamento o di aggiornamento all'Agenzia del Territorio il contribuente dovrà presentare all'ufficio tributi una richiesta di definizione agevolata dell'illecito tributario sui moduli appositamente predisposti, con allegata la ricevuta del versamento dell'imposta dovuta per i cinque anni precedenti, mentre l'imposta relativa all'anno in corso potrà essere pagata o conguagliata alle normali scadenze.
- 4) L'ufficio verificherà la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquiderà le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi.
- 5) Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di presentazione della variazione catastale o indichi la data in modo errato, non potrà essere applicata l'agevolazione

- 6) Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procederà al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita o al rimborso delle eventuali somme versate, con i relativi interessi.

Articolo 19 **Rateazione**

- 1) E' possibile la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti, adesioni o ai sensi del precedente articolo 18, fino ad un massimo di € 5.000,00, a seguito di istanza motivata presentata dal contribuente, approvata dall'ufficio a seguito di istruttoria e di determinazione del numero di rate concedibili, per un massimo di dodici rate mensili con l'applicazione degli interessi al tasso legale.
Per rateazioni di importi superiori a tale cifra ed inferiori ad € 50.000,00 dovrà essere presentata idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria ed il pagamento potrà essere ripartito in un massimo di ventiquattro rate mensili.
Per rateazioni di importi superiori ad € 50.000,00, in alternativa alle predette garanzie fidejussorie, il credito potrà essere garantito da ipoteca iscritta con le modalità previste dall'art. 19, primo comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e succ. integrazioni e modificazioni, ed il pagamento potrà avvenire in un massimo di trentasei rate.
- 2) In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) non sono più applicabili eventuali riduzioni della sanzione;
 - c) l'importo ancora dovuto viene iscritto a ruolo a termini di legge;
 - d) il carico iscritto a ruolo non può più essere rateizzato.
- 3) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
- 4) In caso di rateazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e succ. integrazioni e modificazioni, di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 50.000,00 dovrà essere prestata idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

Articolo 20 **Norme abrogate**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari approvate con delibera di C.C. n. 7 del 18.02.2000 e succ. modd.

Articolo 21 **Pubblicità del regolamento e degli atti**

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e succ. modd., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà pubblicata sul sito web comunale.

Articolo 22

Casi non previsti dal presente regolamento

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) Le leggi nazionali e regionali;
 - b) Lo statuto comunale;
 - c) I regolamenti comunali;
 - d) Gli usi e consuetudini locali.

Articolo 23 **Rinvio dinamico**

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 24 **Tutela dei dati personali**

- 1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n196 e succ. modd.

Articolo 25 **Rinvio ad altre disposizioni**

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, alle specifiche norme vigenti in materia ed alla disciplina generale sulle entrate.

Articolo 26 **Variazioni del regolamento**

- 1) L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Articolo 27 **Individuazione della unità organizzativa**

- 1) Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

N.	PROFILO
1	Responsabile dell'area finanziaria-tributi
2	Responsabile del procedimento – funzionario responsabile dell'ICI ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 504/1992

Articolo 28 **Termine per la conclusione dei procedimenti**

- 1) I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e succ. modd., vengono fissati come risulta dal seguente prospetto:

N.	PROCEDIMENTO	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Rimborsi o sgravi	180
2	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30
3	Risposta ad esposti	60

Articolo 29
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.